

ria di *agibilità* e *abitabilità* degli edifici con il DM n. 37/08, che hanno comportato la (tardivamente) riscoperta del ruolo determinante della progettazione obbligatoria degli impianti ai fini della sicurezza, e, a partire dalla L. n. 10/91, anche ai fini del risparmio energetico.


Da qui pertanto, un progressivo e proporzionale dilatarsi - agli effetti della responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa, dell'area professionale e tecnica che distingue una progettazione a "regola d'arte" da una progettazione che non può esserlo, né sul piano degli *obblighi di legge* né sul piano degli *obblighi contrattuali*, per l'efficacia di automatica integrazione dei primi nei confronti dei secondi quando si tratti di norme imperative.

Appartengono a questa categoria, infatti, tutte le norme di legge che sono finalizzate alla tutela di interessi pubblici di tipo essenziale cui le parti non possono derogare nella regolazione dei propri rapporti, tra cui le norme che disciplinano gli aspetti di sicurezza e di risparmio energetico (nonché come si dimostrerà qui di seguito, di *ecocompatibilità*) della progettazione.

D'altronde appare sempre più evidente la verità contenuta nell'antico sapere secondo cui *ubi commoda ibi incommoda*: "dove i vantaggi anche gli svantaggi", in quanto a una riscoperta del ruolo crescente e determinante del progettista industriale e, più generalmente, del "tecnico" in un'epoca caratterizzata da una tecnologia sempre più avanzata, non può non accompagnarsi una crescente responsabilità per una "regola d'arte" da soddisfare di fronte alla legge e per la tutela di interessi privati e pubblici.

Questo fenomeno diviene ancor più evidente se si considera come la più recente svolta normativa e comunitaria costituita dalla Direttiva 2009/125/CE sul nuovo "quadro per l'elaborazione di

specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia" abbia stabilito il principio secondo il quale (v. art. 3) potranno essere "immessi sul mercato" e/o "messi in servizio" soltanto i prodotti che ottemperano alle "misure di esecuzione" e sono provvisti della "marcatura CE". È pur vero che le suddette "misure" adottate in attuazione della Direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile riguardano soltanto determinati prodotti e aspetti ambientali a essi relativi (come si preciserà qui in seguito). Tuttavia, occorre considerare come, per un verso, la Direttiva stessa abbia ampliato il campo di applicazione estendendolo a tutti i prodotti comunque "connessi all'energia" e come, per altro verso, sul piano ormai diretta-



Particolare di un motore elettrico

mente applicativo, siano state già emanate numerose "misure di esecuzione", in forma di "Regolamenti della Commissione", quali "modalità di esecuzione" delle previgenti Direttive 2005/32/CE e 2009/125/CE.

È bene precisare, al riguardo, che i *Regolamenti comunitari* con i quali le "misure di esecuzione" introducono requisiti obbligatori per la progettazione costituiscono norme giuridiche direttamente e immediatamente vincolanti in ciascuno degli Stati membri e verso tutti i possibili destinatari, pubblici e/o privati che siano, senza che risulti necessaria alcuna trasposizione nelle legislazioni nazionali. È quest'ultima caratteristica che, infatti, "fa la differenza" rispetto alle *Direttive comunitarie* le quali, com'è noto, non possono divenire efficaci nei confronti dei destinatari "privati"¹ (cittadini, imprese e professionisti, persone fisiche o

persone giuridiche) se non a seguito e per effetto di atti di recepimento delle Direttive medesime nell'ordinamento interno dei singoli Stati membri. Per effetto, dunque, dei regolamenti comunitari, che saranno qui di seguito elencati, dopo venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono divenute automaticamente obbligatorie, a tutt'oggi, in attuazione della "direttiva quadro" 2009/125/CE, le "misure di esecuzione" sulle "specifiche di progettazione ecocompatibile" relative ai rispettivi prodotti o aspetti ambientali (vedere box).

L'elenco dei prodotti oggetto delle "misure di esecuzione" che costituiscono "modalità di esecuzione" della Direttiva 2009/125/CE mediante *Regolamenti* comunitari emanati dalla Commissione europea è destinato ad allungarsi considerevolmente. La scelta del legislatore comunitario si è, infatti, indirizzata verso la massima estensione dell'ambito di applicazione di tale "direttiva quadro", superando largamente i limiti connessi alla precedente Direttiva 2005/32/CE che riguardava il pur vasto ambito dei "prodotti che consumano energia", così da comprendere ormai anche tutti i "prodotti connessi all'energia", e così, in definitiva, da abbracciare ormai un campo pressoché sconfinato. Quest'ultimo, infatti, comprende "qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente".

Da una tale definizione deriva una espansione dell'ambito applicativo della nuova disciplina che è notevolissima, poiché estende la sua portata ben oltre i prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o misurano energia, in quanto tende a includere anche molti al-

1. Nei confronti dei soggetti *pubblici* (Stato ed enti o imprese in funzione pubblica), invece, le Direttive sono direttamente e immediatamente efficaci in quanto atti delle istituzioni sopra-nazionali che vincolano le istituzioni nazionali in base agli artt. 249 e ss. del TFUE, *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. È sorprendente, a questo riguardo, come tuttora molti funzionari pubblici non siano ancora al corrente - a distanza di oltre mezzo secolo dal primo Trattato istitutivo dell'allora ancora MEC (Mercato Europeo Comune) - dell'efficacia *diretta* delle direttive comunitarie quale obbligo comunitario che, in caso di inadempimento, può determinare una procedura di infrazione ed una condanna dello Stato inadempiente.

1. Regolamento n. 1275/2008 sulle specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.
2. Regolamento n. 278/2009 sulle specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (che modifica il n. 1275/2008).
3. Regolamento n. 244/2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (modificato dal n. 859/2009).
4. Regolamento n. 859/2009 sulle radiazioni ultraviolette delle lampade non direzionali per uso domestico (che modifica il n. 244/2009).
5. Regolamento n. 107/2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici.
6. Regolamento (CE) n. 640/2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile di motori elettrici.
7. Regolamento (CE) n. 641/2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (testo rilevante ai fini del SEE).
8. Regolamento (CE) n. 642/2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori.
9. Regolamento (CE) n. 643/2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico.
10. Regolamento (UE) n. 1016/2010 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico.
11. Regolamento (UE) n. 1015/2010 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico.
12. Regolamento (UE) n. 347/2010 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade (che modifica il n. 245/2009).
13. Regolamento (UE) n. 327/2011 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW.
14. Regolamento (UE) n. 206/2012 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori.

è stata recentemente ridisciplinata con riferimento (Direttiva 2010/30/UE), anch'essa, ai "prodotti connessi all'energia" sul piano informativo degli utenti finali per le scelte più convenienti sul piano energetico. La nuova disciplina sulla progettazione ecocompatibile tende infatti a incidere "a monte" sulle scelte progettuali e riguarda (in diversa forma: "dichiarazione di conformità" e "marcatura CE", "informazioni" ai consumatori) anche su finestre, serramenti in genere, e molti altri prodotti da costruzione che hanno un impatto indiretto sul consumo energetico dell'edificio.

La motivazione di una così importante svolta legislativa per i prodotti industriali è costituita essenzialmente dall'aver individuato nella "progettazione ecologica dei prodotti un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme" ("considerando" n. 5 della direttiva).

Da qui, pertanto, la spinta molto forte verso un'armonizzazione a livello comunitario delle specifiche tecniche per la "progettazione ecocompatibile", in quanto costituisce un dato ormai accertato per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario la riscontrabilità di livelli molto diversi di impatto ambientale pur a parità (o quasi) di prestazioni funzionali dei prodotti stessi. Anche la stessa definizione di "impatto ambientale" è ormai precisata (art. 2, n. 12) in termini di "qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita". Si ritiene, pertanto, che le potenzialità di "alleggerimento dell'impatto

tri prodotti che pur non rientrando nelle categorie dei beni che (in senso lato) "consumano" energia, tuttavia sono "connessi" all'energia stessa, compresi i materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti e alcuni prodotti che utilizzano l'acqua, quali i soffioni doccia e i rubinetti (v. il "considerando" n. 4 della Direttiva 2009/125/CE).

In pratica, si supera "etichetta energetica" cui si è già abituati per alcune categorie di elettrodomestici (per esempio, frigo, lavatrici) o altre apparecchiature per la casa (per esempio, condizionatori) e che



ambientale” complessivo di tali prodotti e, quindi, di “sviluppo sostenibile”, non siano state ancora sfruttate. Occorre conseguentemente identificare le principali fonti di impatto ambientale negativo, inquadrando in una adeguata disciplina per l’adozione delle conseguenti “misure di esecuzione” con “specifiche tecniche” per la “progettazione ecocompatibile”. Per queste finalità si ritiene assuma un valore determinante - tanto da incentrare e intitolare un’apposita e specifica disciplina - la fase della *progettazione* per valutare l’impatto ambientale dei prodotti nell’intero ciclo di vita di cui occorre considerare i seguenti “parametri di progettazione ecocompatibile” (v. all. 1 alla Direttiva 2009/125/CE):

- a) selezione e impiego di materie prime;
- b) fabbricazione;
- c) condizionamento, trasporto e distribuzione;
- d) installazione e manutenzione;
- e) uso;
- f) fine vita, nel senso di prodotto che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo”.

Inoltre, per ciascuno stadio di ciclo di vita del prodotto devono essere valutati, se pertinenti, i seguenti “aspetti ambientali”:

- a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l’acqua dolce;
- b) emissioni previste nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;
- d) generazione prevista di rifiuti; e
- e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della Direttiva 2002/96/CE”.

D’altra parte, questa rigorosa disciplina così specificamente protesa verso requisiti e parametri progettuali in chiave di “Ecodesign” deve essere resa compatibile con altre esigenze

connesse agli altri aspetti tecnici da cui dipendono le prestazioni funzionali e gli aspetti economici in quanto costi che, se fossero eccessivi, potrebbero pregiudicare la compatibilità delle produzioni comunitarie. Da qui una ulteriore linea-guida per il progettista: “occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali (n.d.r.: i requisiti e i parametri di ecocompatibilità) fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti tecnici, funzionali ed economici” (considerando n. 13 della Direttiva 2009/125/CE).

Fin qui - nelle linee essenziali - il nuovo quadro di riferimento progettuale delineato dalla “direttiva quadro” per la “progettazione ecocompatibile” dei prodotti connessi all’energia, fatta salva la necessità di individuare volta per volta, prodotto per prodotto o per aspetto ambientale relativo a categorie di prodotti, le “misure di esecuzione” che attuano il quadro normativo generale e che sono pubblicate con *Regolamenti comunitari*. Questi ultimi disciplinano pertanto le rispettive “specifiche” di progettazione mediante la fissazione di “requisiti” cogenti e la precisazione di procedure di “valutazione di conformità”, nonché di “parametri indicativi di riferimento” e di altre modalità di esecuzione della “direttiva quadro” che è costituita dalla Direttiva 2005/32/CE entrata in vigore il 11/08/2005, poi abrogata e sostituita a partire dal 20/11/2009 dalla Direttiva 2009/125/CE.

Quest’ultima è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 16/02/2011 n. 15, che è entrato in vigore dal 23/03/2011 e che disciplina i controlli e le sanzioni applicabili in Italia per prodotti oggetto delle “misure di esecuzione” contenute nei *regolamenti* comunitari e nei confronti dei soggetti che violano le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di “marcatura CE”, “dichiarazioni di conformità” e divieti o limitazioni della commercializzazione. Pertanto, al fine di individuare con precisione quali siano i prodotti - o gli aspetti ambientali relativi ai prodotti - per i quali sono già attuali e cogenti gli obblighi di progettazione ecocompatibile, non si può che rinviare all’elencazione già fornita nella parte precedente di questo commento, fatta salva l’esigenza per tutti i “progettisti industriali” e, più in genere che “tecnici”, di informarsi ed aggiornarsi in modo sistematico sui *Regolamenti comunitari* che saranno emanati tendenzialmente per tutti i “prodotti connessi all’energia”, secondo la definizione di legge

qui esposta in precedenza. A quest’ultimo riguardo occorre ribadire come i suddetti “Regolamenti” siano automaticamente e direttamente obbligatori per tutti i destinatari ed in tutti i propri elementi a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Appare dunque evidente la ricaduta della



nuova disciplina - per i contenuti della prestazione professionale e le conseguenti “responsabilità” - sui progettisti comunque coinvolti nelle *progettazioni industriali* dei prodotti considerati dalla disciplina stessa, nonché, più in generale, sui *progettisti tecnici* comunque chiamati - per impianti, macchine, apparecchiature in luoghi di vita o di lavoro - a scelte progettuali “a regola d’arte” che devono risultare conformi a requisiti *contrattuali* e requisiti *legislativi* riguardanti, ormai - oltre alla “sicurezza” e al “risparmio energetico” - anche la “ecocompatibilità” non soltanto dei prodotti che “consumano” energia ma anche, in modo molto più ampio, dei prodotti che sono “connessi all’energia”.

* Avvocato in Milano, professore a contratto presso l’università di Pavia